

ATTO DD 701/A1701B/2025

DEL 14/08/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1700A - AGRICOLTURA E CIBO
A1701B - Produzioni agrarie e zootecniche**

OGGETTO: Legge 12 dicembre 2016 n.238; Definizione delle rese ad ettaro di vino classificabile, della riserva vendemmiale e della destinazione superi (esubero massimo di resa del 20%) della D.O.C.G. Asti, per la vendemmia 2025.

La Legge 12 dicembre 2016 n. 238 “Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino” all’art. 39 “Gestione delle produzioni” commi 2 e 4 stabilisce che:

- (comma 2) le Regioni possono ridurre la resa massima di vino classificabile come DO ed eventualmente la resa massima di uva e/o di vino per ettaro per conseguire l'equilibrio di mercato, su proposta dei consorzi di tutela e sentite le organizzazioni professionali di categoria e stabilire la destinazione del prodotto oggetto di riduzione. Le Regioni possono altresì consentire ai produttori di ottemperare alla riduzione di resa massima classificabile anche con quantitativi di vino della medesima denominazione/tipologia giacente in azienda, prodotti nelle tre annate precedenti;
- (comma 4) le Regioni, in ogni caso, al fine di migliorare o stabilizzare il funzionamento del mercato dei vini, comprese le uve, i mosti da cui sono ottenuti, e per superare squilibri congiunturali, su proposta ed in attuazione delle decisioni adottate dai consorzi di tutela e sentite le organizzazioni professionali di categoria, potranno stabilire altri sistemi di regolamentazione della raccolta e dello stoccaggio dei vini ottenuti in modo da permettere la gestione dei volumi di prodotto disponibili.

Il Decreto Ministeriale 18 luglio 2018 “Disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini” all’art. 6, comma 3 stabilisce che le proposte, di cui all’art. 39, comma 1 della L. 238/2016, avanzate dai consorzi di tutela devono essere adottate in sede di assemblea ordinaria.

Il disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita Asti, all’articolo 4, stabilisce che la resa massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata delle seguenti tipologie rivendicabili è fissata in:

Asti spumante DOCG - Asti Spumante metodo classico DOCG – Moscato d’Asti DOCG

Resa massima: 10,0 t/ha, equivalenti a 75,0 hl/ha

Asti spumante DOCG sottozona Santa Vittoria d’Alba (metodo Martinotti e metodo Classico) - Asti

spumante DOCG sottozona Strevi (metodo Martinotti e metodo Classico) - Moscato d'Asti sottozona Santa Vittoria d'Alba - Moscato d'Asti DOCG sottozona Strevi -

Resa massima: 9,5 t/ha, equivalenti a 71,25 hl/ha

Il Consorzio per la Tutela dell'Asti ,di seguito "Consorzio di Tutela", ha trasmesso, con nota del 7 agosto 2025 (prot. n. 61/AT/2025), la richiesta relativa alla vendemmia 2025, deliberata dall'Assemblea ordinaria in data 6 agosto 2025. L'istanza, presentata ai sensi dell'articolo 39, commi 2 e 4, e dell'articolo 35, lettera d), della legge n. 238/2016, riguarda:

- la riduzione della resa di uve Moscato bianco provenienti da vigneti idonei alla D.O.C.G. "Asti" e alle relative sottozone;
- l'attivazione della misura dello stoccaggio obbligatorio per parte del prodotto eccedente;
- la destinazione dei superi.

La richiesta, corredata da dati aggiornati sulle vendite e sulle giacenze, è motivata dalla necessità di mantenere l'equilibrio tra domanda e offerta e di salvaguardare i relativi valori di mercato.

Nella comunicazione il Consorzio di Tutela ha richiesto, per la vendemmia 2025, di applicare le seguenti rese, modalità stoccaggio e destinazione dei superi sia per la DOCG Asti che per le sue sottozone,Santa Vittoria e Strevi :

RESE/ha VENDEMMIA 2025 DOCG ASTI				
TIPOLOGIA	RESA	STOCCATO	SUPERI	Destinazione superi
Asti o Asti Spumante	9,00 t/ha (67,50 hl/ha)	0,5 t/ha (3,75 hl/ha)	2 t/ha (15 hl/ha)	1,8 t/ha (1,35 hl/ha) Mosto aromatico bianco da Uve Moscato; 1,2 t/ha destinati ad usi diversi da mosto e/o vino (succhi di frutta, marmellate, distillati, aceti ecc)
Asti o Asti Spumante metodo classico (metodo tradizionale)	9,00 t/ha (67,50 hl/ha)	0,5 t/ha (3,75 hl/ha)	2 t/ha (15 hl/ha)	1,8 t/ha (1,35 hl/ha) Mosto aromatico bianco da Uve Moscato; 1,2 t/ha destinati ad usi diversi da mosto e/o vino (succhi di frutta, marmellate, distillati, aceti ecc)

	(67,50 hl/ha)	(3,75 hl/ha)	(15 hl/ha)	hl/ha) Mosto aromatico bianco da Uve Moscato; 1,2 t/ha destinati ad usi diversi da mosto e/o vino (succhi di frutta, marmellate, distillati, aceti ecc)
l'Asti spumante sottozona Santa Vittoria d'Alba	9,00 t/ha (67,50 hl/ha)	0,5 t/ha (3,75 hl/ha)	2 t/ha (15 hl/ha)	1,8 t/ha (1,35 hl/ha) Mosto aromatico bianco da Uve Moscato; 1,2 t/ha destinati ad usi diversi da mosto e/o vino (succhi di frutta, marmellate, distillati, aceti ecc)
l'Asti spumante sottozona Strevi	9,00 t/ha (67,50 hl/ha)	0,5 t/ha (3,75 hl/ha)	2 t/ha (15 hl/ha)	1,8 t/ha (1,35 hl/ha) Mosto aromatico bianco da Uve Moscato; 1,2 t/ha destinati ad usi diversi da mosto e/o vino (succhi di frutta, marmellate, distillati, aceti ecc)
Moscato d'Asti sottozona Santa Vittoria d'Alba	9,00 t/ha (67,50 hl/ha)	0,5 t/ha (3,75 hl/ha)	2 t/ha (15 hl/ha)	1,8 t/ha (1,35 hl/ha) Mosto aromatico bianco da Uve Moscato; 1,2 t/ha destinati ad usi diversi da mosto e/o vino (succhi di frutta, marmellate, distillati, aceti ecc)
Moscato d'Asti sottozona Strevi	9,00 t/ha (67,50 hl/ha)	0,5 t/ha (3,75 hl/ha)	2 t/ha (15 hl/ha)	1,8 t/ha (1,35 hl/ha) Mosto

				aromatico bianco da Uve Moscato; 1,2 t/ha destinati ad usi diversi da mosto e/o vino (succhi di frutta, marmellate, distillati, aceti ecc)
--	--	--	--	---

Viste le ulteriori richieste esplicitate nella comunicazione del Consorzio di Tutela che sono:

- Termine periodo stoccaggio, salvo proroghe: 31 marzo 2026
- Terminato il periodo di “stoccaggio”, il Consiglio di amministrazione deciderà, sulla base dell’andamento di mercato, se svincolare tutto o in parte il prodotto stoccato come destinato ad Asti DOCG, o prorogare ulteriormente il periodo di stoccaggio.
- Le aziende detentrici del prodotto stoccato potranno comunque riclassificare autonomamente detto prodotto come Mosto Bianco Aromatico e/o Vino Bianco (non Mosto Bianco Aromatico da uve Moscato), antecedentemente il 31 marzo 2026.
- Qualora non venisse svincolato come Asti DOCG, tale prodotto potrà esser classificato esclusivamente come Mosto Bianco Aromatico e/o Vino Bianco (non Mosto Bianco Aromatico da uve Moscato) e/o ulteriori produzioni ammesse dalla normativa.
- Le bevande spiritose e derivate, prodotte con l’utilizzo di vinacce di Mosto Bianco Aromatico svincolato dalla quota destinata a stoccaggio, potranno comunque riportare i riferimenti al vitigno Moscato.

Considerato che le precedenti richieste risultano accoglibili.

Vista, inoltre, la richiesta del Consorzio di Tutela, con la quale si propone che gli aumenti volumici derivanti dalle operazioni di presa di spuma e di dolcificazione non possano essere classificati come prodotto a D.O.C.G. “Asti” o “Moscato d’Asti” a partire dal 1° settembre 2025;

Rilevato che l’articolo 35 della legge n. 238/2016 stabilisce che, fatte salve disposizioni più restrittive previste dai disciplinari, l’aggiunta di mosto concentrato, mosto concentrato rettificato o sciroppo zuccherino/dosaggio per la presa di spuma è considerata aumentativa della resa, salvo diversa disposizione regionale;

Richiamato che la Regione Piemonte ha già disciplinato la materia con deliberazione della Giunta regionale n.8610 del 20 maggio 2024, prevedendo in via eccezionale la non applicazione della resa aumentativa esclusivamente per il vino “Brachetto” D.O.C.G.;

Considerato che, in base al principio di gerarchia delle fonti e alla necessaria coerenza dell’azione amministrativa, un atto dirigenziale non può derogare o modificare quanto disposto con deliberazione della Giunta regionale e pertanto tale richiesta non risulta accoglibile.

La filiera produttiva che comprende le Organizzazioni Professionali Agricole, consultata telematicamente, ha unanimemente espresso parere favorevole alle richieste formulate dal Consorzio di Tutela dell'Asti

Dato atto che tutta la documentazione sopra richiamata è conservata agli atti del Settore Produzioni Agrarie e Zootecniche.

Ritenuto che il presente provvedimento non sia soggetto a pubblicazione ai sensi del d. lgs. 33/2013.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016, così come modificata dalla DGR 1-3361 del 14 giugno 2021.

Per quanto sopra esposto,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Visti gli articoli 4 e 17 del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001;
- Visto L'articolo 17 della L.R. n. 23/2008,;

DETERMINA

1) di stabilire, per la vendemmia 2025, come richiesto dal Consorzio di Tutela dell'Asti, ai sensi dell'art. 39 commi 1 e 4 della Legge 12 dicembre 2016 n. 238 "Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino", le seguenti rese ad ettaro, lo stoccaggio obbligatorio e la destinazione dei superi (esubero massimo di resa del 20%) di uve Moscato bianco dei vigneti idonei alla produzione D.O.C.G. ASTI e alle sue sottozone :

RESE/ha VENDEMMIA 2025 DOCG ASTI				
TIPOLOGIA	RESA	STOCCATO	SUPERI	Destinazione superi
Asti o Asti Spumante	9,00 t/ha (67,50 hl/ha)	0,5 t/ha (3,75 hl/ha)	2 t/ha (15 hl/ha)	1,8 t/ha (1,35 hl/ha) Mosto aromatico bianco da Uve Moscato; 1,2 t/ha destinati ad usi diversi da mosto e/o vino (succhi di frutta, marmellate, distillati, aceti ecc)
Asti o Asti Spumante metodo classico (metodo	9,00 t/ha (67,50 hl/ha)	0,5 t/ha (3,75 hl/ha)	2 t/ha (15 hl/ha)	1,8 t/ha (1,35 hl/ha) Mosto aromatico

tradizionale)				bianco da Uve Moscato; 1,2 t/ha destinati ad usi diversi da mosto e/o vino (succhi di frutta, marmellate, distillati, aceti ecc)
Moscato d'Asti	9,00 t/ha (67,50 hl/ha)	0,5 t/ha (3,75 hl/ha)	2 t/ha (15 hl/ha)	1,8 t/ha (1,35 hl/ha) Mosto aromatico bianco da Uve Moscato; 1,2 t/ha destinati ad usi diversi da mosto e/o vino (succhi di frutta, marmellate, distillati, aceti ecc)
l'Asti spumante sottozona Santa Vittoria d'Alba	9,00 t/ha (67,50 hl/ha)	0,5 t/ha (3,75 hl/ha)	2 t/ha (15 hl/ha)	1,8 t/ha (1,35 hl/ha) Mosto aromatico bianco da Uve Moscato; 1,2 t/ha destinati ad usi diversi da mosto e/o vino (succhi di frutta, marmellate, distillati, aceti ecc)
l'Asti spumante sottozona Strevi	9,00 t/ha (67,50 hl/ha)	0,5 t/ha (3,75 hl/ha)	2 t/ha (15 hl/ha)	1,8 t/ha (1,35 hl/ha) Mosto aromatico bianco da Uve Moscato; 1,2 t/ha destinati ad usi diversi da mosto e/o vino (succhi di frutta, marmellate, distillati, aceti ecc)
Moscato d'Asti sottozona Santa Vittoria d'Alba	9,00 t/ha (67,50 hl/ha)	0,5 t/ha (3,75 hl/ha)	2 t/ha (15 hl/ha)	1,8 t/ha (1,35 hl/ha) Mosto aromatico bianco da Uve

				Moscato; 1,2 t/ha destinati ad usi diversi da mosto e/o vino (succhi di frutta, marmellate, distillati, aceti ecc)
Moscato d'Asti sottozona Strevi	9,00 t/ha (67,50 hl/ha)	0,5 t/ha (3,75 hl/ha)	2 t/ha (15 hl/ha)	1,8 t/ha (1,35 hl/ha) Mosto aromatico bianco da Uve Moscato; 1,2 t/ha destinati ad usi diversi da mosto e/o vino (succhi di frutta, marmellate, distillati, aceti ecc)

2) di stabilire l'attivazione della misura dello stoccaggio per il prodotto (uve, mosto e vini) proveniente dalle superfici atte a DOCG Asti e alle sue sottozone.

3) che la misura dello stoccaggio dovrà concludersi entro il 31 marzo 2026, salvo proroghe richieste dal Consorzio di Tutela al Settore Produzioni agrarie e zootecniche.

4) di stabilire, in attuazione di quanto previsto in premessa, che il quantitativo di prodotto atto alla DOCG Asti da sottoporre a stoccaggio obbligatorio è quantificato in 0,5 t/ha (3,75 hl/ha) :

5) che prima della conclusione del periodo di validità della misura stoccaggio, il Consorzio di Tutela può presentare al Settore Produzioni agrarie e zootecniche richiesta di svincolo parziale o totale del prodotto sottoposto a stoccaggio ai fini di una sua designazione a DOCG Asti o alla riclassificazione (allegando alla stessa adeguata relazione tecnico economica che evidenzi la necessità di adottare la predetta decisione); ai fini di una sua designazione a:

- mosto o mosto muto o mosto parzialmente fermentato bianco;
- mosto o mosto muto o mosto parzialmente fermentato aromatico bianco;
- vino;

9) che i quantitativi di prodotto oggetto di stoccaggio obbligatorio atti a DOCG Asti, possono essere in qualsiasi momento svincolati dalla misura dello stoccaggio a seguito di riclassificazione effettuata dal detentore del prodotto, secondo quanto previsto dall'art. 38 commi 2 e 3 della legge 238/2016, a:

- mosto o mosto muto o mosto parzialmente fermentato bianco senza indicazione del vitigno di provenienza ;
- mosto o mosto muto o mosto parzialmente fermentato aromatico bianco senza indicazione del vitigno di provenienza;
- vino;

10) di stabilire, ai sensi dell'art. 39 della Legge 12 dicembre 2016 n. 238 "Testo unico della vite e del vino",

che i prodotti eccedenti la resa definita nella presente Determinazione Dirigenziale, possano essere destinati, senza priorità predeterminate, alle produzioni di prodotti diversi da vino quali: prodotti vitivinicoli da destinare a bevande ex REG.UE 251/2014, succhi di frutta, marmellate, distillati, aceti ecc.

11) che la richiesta del Consorzio di Tutela, di non permettere che gli aumenti volumici derivanti dalle operazioni di presa di spuma e di dolcificazione possano essere classificati come prodotto a D.O.C.G. “Asti” o “Moscato d’Asti” a partire dal 1° settembre 2025; non può essere accolta in quanto la Regione Piemonte come specificato in premessa ha già disciplinato la materia con deliberazione della Giunta regionale e quindi in base al principio di gerarchia delle fonti e alla necessaria coerenza dell’azione amministrativa, un atto dirigenziale non può derogare o modificare quanto disposto con deliberazione della Giunta regionale.

12) di dichiarare non accoglibile la richiesta del Consorzio di Tutela, volta ad escludere, dal 1° settembre 2025, la classificazione come prodotto a D.O.C.G. “Asti” o “Moscato d’Asti” degli aumenti volumici derivanti dalle operazioni di presa di spuma e di dolcificazione, , poiché la materia è già disciplinata da deliberazione della Giunta regionale e, in base al principio di gerarchia delle fonti, un atto dirigenziale non può derogare o modificare quanto da essa disposto.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1701B - Produzioni agrarie e zootecniche)
Firmato digitalmente da Gianfranco Latino